

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11119 del 2019, proposto da:

Ma. Pa., rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Saccucci e Matteo Magnano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento

1) e la declaratoria del diritto del ricorrente al computo senza oneri a suo carico, ai fini pensionistici, di tanti anni antecedenti alla data di conseguimento del diploma di laurea quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale del relativo corso di studi;

2) nonché, per quanto occorra, annullare il diniego opposto dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con la nota meglio indicata in ricorso, non notificata al ricorrente e conosciuta dallo stesso nella data di proposizione del ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2024 il dott.

Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Fatto

FATTO e DIRITTO

1. L'odierno ricorrente veniva nominato il 16.3.1994 ingegnere in prova di VII qualifica funzionale degli ufficiali del Corpo Forestale dello Stato (di seguito, per brevità anche "C.F.S."), poiché a suo tempo vincitore del concorso indetto con decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4° serie speciale n. 79 del 6/10/1992.

Per la nomina ad ufficiale era richiesto il possesso del diploma di laurea e, in effetti, il ricorrente aveva conseguito la laurea in Ingegneria Edile in data 10/11/1988, presso l'Università degli Studi dell'Aquila, a seguito di un corso di studi avente durata legale di 5 anni (v. doc. 2 ric.).

Successivamente, a decorrere dal 15/3/2001, la dotazione organica di VII e VIII q.f. e dei relativi profili professionali degli ufficiali del C.F.S. veniva soppressa ed il relativo personale veniva inquadrato nel neoistituito ruolo direttivo dei funzionari del C.F.S. (cfr. [art. 1, commi 1 e 3, e art. 22, del d.lgs. 3 aprile 2001, n. 155](#)).

Quindi, a decorrere dal 01/01/2017, per effetto del [d.lgs. n. 177/2016](#), il C.F.S. veniva assorbito nell'Arma dei Carabinieri e l'odierno ricorrente transitava nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali in s.p.e. dell'Arma dei Carabinieri.

2. Con istanza del 5/6/2017 (doc. 3 ric.), il ricorrente - valorizzando il fatto che il diploma di laurea posseduto era richiesto per la suddetta nomina ad ufficiale del soppresso Corpo Forestale (e, quindi, anche per il successivo transito "ex lege" nel R.F.I., quale ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri) - domandava all'Arma dei Carabinieri, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 1092/73, il computo senza oneri degli anni antecedenti alla data di conseguimento di detto titolo di studio, corrispondenti alla durata legale del relativo corso di studi (c.d. riscatto a titolo gratuito).

Con nota prot. n. 366898DF/1-2-PRC del 13/8/2018 (doc. 4 ric.), il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri rigettava la suddetta istanza, con la seguente motivazione: "[L'art. 32 del D.P.R. n. 1092/73 è applicabile solo per i nuovi arruolati e non anche per gli Ufficiali del disciolto Corpo Forestale dello Stato transitati nell'Arma dei Carabinieri a decorrere dal 1 gennaio 2017. Peraltro, come si rileva dalla lettura del comma 11 dell'\[art. 18 del D.lgs. n. 177/2016\]\(#\), il personale del Corpo Forestale dello Stato transitato ai sensi del presente Decreto nelle Amministrazioni di cui all'art. 12, co. 1, conserva il regime di quiescenza dell'ordinamento di provenienza](#)".

3. Il sig. Pa., ritenendo la suddetta determinazione illegittima, ha adito questo TAR con ricorso notificato in data 3.9.2019 e depositato il successivo giorno 5, nel quale oppone all'Amministrazione le seguenti ragioni a sostegno del proprio diritto al riscatto, ai fini pensionistici, degli anni di durata del corso legale di laurea, ai sensi dell'art. 32, comma 1, d.P.R. 29/12/1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato):

- [l'art. 1783 del d.lgs. n. 66/2010](#) (Codice dell'Ordinamento militare, di seguito, per brevità, c.o.m.), rubricato "*Computo del servizio anteriormente prestato*", stabilisce che "*Il servizio militare prestato anteriormente alla nomina a ufficiale, sottufficiale e graduato in servizio permanente, è computato per intero, agli effetti della determinazione dello stipendio, in base all'anzianità di servizio; agli stessi effetti, sono computati gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari, in favore degli ufficiali per la nomina dei quali è richiesta una laurea o titolo equipollente se non coincidenti con il servizio militare*";

- allo stesso modo, l'art. 32 del d.P.R. n. 1092/73, rubricato "*Studi superiori richiesti agli ufficiali*" (a cui espressamente rinvia l'art. 1860 del c.o.m., avente la medesima rubrica), stabilisce al comma 1 che "*Nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea si computano tanti anni antecedenti alla data di conseguimento di detto titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi*";

- la motivazione del diniego si fonda esclusivamente sull'[art. 18, comma 11, del d.lgs. n. 177/2016](#) (a mente del quale *"Il personale del Corpo forestale dello Stato transitato ai sensi del presente decreto nelle amministrazioni di cui all'articolo 12, comma 1, conserva il regime di quiescenza dell'ordinamento di provenienza"*), disposizione che, tuttavia, ad avviso del ricorrente non sarebbe stata correttamente interpretata dal Comando Generale dell'Arma poiché la valutabilità (o computo o riscatto, che dir si voglia) di un periodo, ancorché ai fini pensionistici, non attiene al *"regime di quiescenza"*, bensì al regime (o ordinamento) del rapporto d'impiego;

- deduce altresì parte ricorrente che: il regime di quiescenza applicabile è necessariamente unico, ossia quello vigente al momento della cessazione del rapporto di lavoro, mentre la valutabilità dei servizi (ossia dei periodi di attività lavorativa) e degli altri periodi di tempo comunque valutabili ai fini di quiescenza, avviene in base all'ordinamento del rapporto d'impiego che, invece, può anche mutare nel corso del tempo (come nel caso dell'odierno ricorrente, che da dipendente civile del C.F.S. è transitato nell'Arma dei Carabinieri, assumendo lo stato giuridico di militare e rimanendo assoggettato ad un diverso ordinamento del rapporto d'impiego); a tal proposito cita l'art. 6 del d.P.R. n. 1092/73, laddove stabilisce che: *"1. Un periodo di attività lavorativa, che sia valutabile ai fini di quiescenza secondo ordinamenti obbligatori diversi, è valutato una sola volta in base all'ordinamento prescelto dall'interessato. 2. La disposizione del comma precedente si applica anche per i periodi di tempo comunque valutabili ai fini di quiescenza"* [e tra questi ultimi rientra, ad avviso della difesa del ricorrente, anche il periodo del corso di studi];

- in sostanza la tesi del ricorrente è che egli, non avendo chiesto il riscatto degli anni di laurea (nei limiti della durata legale del corso frequentato) durante il suo inquadramento come ufficiale del Copro Forestale dello Stato e, quindi, secondo il regime che era proprio di esso (riscatto a titolo oneroso), ha oggi titolo a chiederne il riconoscimento all'Arma dei Carabinieri, in base all'ordinamento dell'attuale rapporto d'impiego (riscatto a titolo gratuito).

Sotto tale profilo, in quanto ex appartenente al ruolo direttivo dei funzionari del disciolto C.F.S., l'odierno ricorrente evidenzia che, per effetto del [d.lgs. n. 177/2016](#), a decorrere dal giorno 1/1/2017, egli è ad ogni effetto un ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei Carabinieri e ha assunto lo stato giuridico di militare: per la nomina a ufficiale in servizio permanente - tanto del ruolo normale, quanto del ruolo forestale - dell'Arma dei Carabinieri, è richiesto il possesso del diploma di laurea.

4. Si è costituito in data 24 settembre 2019 il Ministero della Difesa che ha affidato le sue difese ad un *"rapporto informativo"* redatto dal Centro Nazionale Amministrativo dell'Arma dei Carabinieri, nel quale si evidenzia che, nel caso del ricorrente ed in tutte le situazioni consimili, sulla base di quanto indicato nella lettera della Direzione di Amministrazione della stessa Arma n. 6/367/1-55-3-2015 del 27.4.2018 e secondo quanto a suo tempo chiarito dalla Direzione Centrale Pensioni dell'INPS, l'art. 32 d.P.R. n. 1092 del 1973 si applica soltanto ai nuovi arruolati e non anche gli ufficiali del ruolo del C.F.S. transitati nell'Arma per effetto della riforma del 2017.

5. In vista dell'udienza di merito parte ricorrente ha prodotto un documento afferente alla richiesta ex art. 2214-quater comma 3-bis cod. ord. mil. presentata dal ricorrente il 27.7.2020 e, successivamente, memoria [ex art. 73 c.p.a.](#) con allegazione della giurisprudenza formatasi sulla questione in oggetto.

6. Alla pubblica udienza del 17 aprile 2024, terminata la discussione da parte degli avvocati presenti, la causa è stata assunta in decisione.

7. La presente controversia, come ritenuto da parte ricorrente, deve ritenersi devoluta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo.

La controversia instaurata dal sig. Pa. ha ad oggetto il diritto di procedere, secondo le modalità (non onerose) riservate agli ufficiali militari, al riscatto del corso di studi come previsto dall'art. 32 del d.P.R. 29/12/1973, n. 1092.

La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha individuato, quale criterio di discriminazione tra la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti e quella del giudice del rapporto di lavoro, la circostanza che il diritto controverso azionato in giudizio incida o meno sulla quantificazione del trattamento pensionistico. Solo ove tale incidenza sussista, e costituisca l'oggetto del contendere, dovrà affermarsi la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti (in tal senso: [Cassazione Civile, Sezioni Unite, 7 novembre 2013, n. 25039](#); 9 giugno 2016, n. 11849).

Nel caso di specie, tuttavia, si controverte unicamente sulla possibilità di accedere al riscatto secondo le modalità stabilite dal citato art. 32.

Il diritto al riscatto (non oneroso) degli anni di laurea, come è già stato osservato, *"non è idoneo a incidere direttamente sull'importo del trattamento di pensione, e comunque eventuali effetti sullo stesso non formano oggetto della controversia. Pertanto, applicando le coordinate ermeneutiche individuate dalla Corte di Cassazione, come sopra ricordate, la giurisdizione deve ritenersi incardinata in capo al giudice del rapporto lavorativo. La presente causa riguarda infatti non già il trattamento pensionistico, bensì diritti e obblighi scaturenti dal rapporto di servizio"* ([TAR Lombardia, sez. IV, 4 gennaio 2021, n. 15](#)).

Nell'odierno giudizio, peraltro, la controversia attiene ad un rapporto di pubblico impiego non privatizzato; la cognizione è dunque demandata al Giudice Amministrativo, in quanto giudice del rapporto di pubblico impiego, titolare della giurisdizione esclusiva ai sensi dell'[art. 63, comma 4, D. Lgs. 165/2001](#).

Quanto sopra esposto sulla giurisdizione trova ormai ampio conforto nella più recente giurisprudenza, secondo cui: *"Oggetto della presente controversia è, infatti, la questione circa la computabilità o meno di determinati periodi di servizio del personale militare ai fini pensionistici e non, quindi, il trattamento pensionistico spettante o meno al suddetto personale, con la conseguenza che la presente controversia debba essere decisa dal giudice amministrativo nell'ambito della sua giurisdizione esclusiva in materia di rapporto di pubblico impiego non contrattualizzato"* ([TAR Emilia-Romagna, Bologna, 31 marzo 2020, n. 227](#)); *"La parte ricorrente, ufficiale dell'esercito italiano in servizio, censura il diniego espresso dalla resistente alla istanza di riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, del periodo intercorrente tra la nomina giuridica e quella economica. La giurisdizione pertiene al giudice adito: la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni è limitata solo a quanto concerne con immediatezza, anche nella misura, il sorgere, il modificarsi e l'estinguersi totale o parziale del diritto a pensione in senso stretto"* ([TAR Lazio, Roma, I-bis, 7 giugno 2018, n. 6366](#)); *"va affermata la giurisdizione del Tribunale adito, atteso che la controversia in esame rientra nell'ambito della giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. i), cod. proc. amm., relativa ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico, in quanto non investe direttamente la determinazione del trattamento pensionistico, ma attiene ai diritti ed obblighi del rapporto di pubblico impiego."* (TAR Basilicata, sez. I, 1 giugno 2023, n. 346).

Questo TAR è dunque munito di giurisdizione e il ricorso è ammissibile.

8. Può ora procedersi alla disamina delle censure proposte, da affrontare congiuntamente, risultando tra loro strettamente connesse e consequenziali.

9. Al riguardo questo Collegio prende atto della evoluzione giurisprudenziale sul tema che ha condotto, in fattispecie del tutto analoghe alla presente, alla formazione di un orientamento favorevole alle pretese degli ufficiali ex forestali transitati nel ruolo forestale iniziale dell'Arma dei Carabinieri, per effetto della riforma introdotta dal d.lgs. [d.lgs. 19 agosto 2016, n. 177](#) (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni

di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato) che, con l'art. 7, ha stabilito che *"Il Corpo forestale dello Stato è assorbito nell'Arma dei Carabinieri"*.

In forza del predetto decreto legislativo, a decorrere dal 1/1/2017, l'odierno ricorrente è transitato nell'Arma dei Carabinieri e, inoltre, varie sono state le modifiche apportate al Codice dell'Ordinamento militare in conseguenza del confluire del C.F.S. nell'Arma dei Carabinieri.

In particolare, l'art. 821, comma 1 (contenuto nel Capo VI, intitolato "Arma dei Carabinieri"), prevede oggi che *"I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente sono i seguenti: a) ruolo normale; b) ruolo forestale; c) ruolo tecnico"*. L'art. 664-bis, comma 1, dispone che *"Il reclutamento degli ufficiali del ruolo forestale dell'Arma dei Carabinieri avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed esami [...]"* mentre l'art. 2212-bis, comma 1, stabilisce che *"Per gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato è istituito il ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente"*.

Inoltre:

- ai sensi dell'art. 2214-quater, comma 5, *"Il personale appartenente al ruolo direttivo dei funzionari e al ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri di cui all'articolo 2212-bis, comma 1"*;

- ai sensi dell'art. 2214-quater, comma 1, che *"Il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri avviene secondo la corrispondenza con i gradi militari ai sensi degli articoli 632, 2212-octies e 2212-nonies, con l'anzianità nella qualifica posseduta e mantenendo l'ordine di ruolo acquisito nel ruolo di provenienza"*;

- ai sensi dell'art. 2214-quater, comma 2, *"Il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei Carabinieri assume lo stato giuridico di militare"*.

10. In questo quadro l'ufficiale ricorrente, in quanto transitato nel ruolo forestale iniziale dell'Arma per effetto delle disposizioni appena richiamate, invoca a proprio favore l'applicabilità del citato art. 32, comma 1, d.P.R. n. 1092 del 1973, secondo il quale *"Nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea si computano tanti anni antecedenti alla data di conseguimento di detto titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi."*

La questione dell'applicabilità dell'[art. 32 D.P.R. n. 1092/1973](#) agli Ufficiali transitati dal C.F.S. nell'Arma dei Carabinieri è stata affrontata dal [Consiglio di Stato con la sentenza n. 8680 del 28 dicembre 2021](#), dalle cui conclusioni il Collegio non intende discostarsi.

In detta pronuncia si afferma che:

a) l'art. 32 cit., comma 1, contempla gli *"ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea"*, per il che i requisiti previsti sono due: *"A) che il richiedente il riscatto del corso di studi universitari ricopra la qualifica di ufficiale militare in servizio permanente effettivo (S.P.E.); B) che per la relativa nomina sia stata necessaria la laurea"*;

b) con specifico riferimento agli ufficiali del C.F.S., divenuti militari a seguito del transito *"ex lege"* presso l'Arma dei Carabinieri, si deve ritenere che *"[...] Per la loro nomina a ufficiali militari in servizio permanente effettivo [...], è stato comunque necessario che essi possedessero la laurea, anche se di per sé solo tale requisito non è bastato, essendo occorsa, altresì, la mediazione di un atto normativo (quello che ha regolato il loro transito nell'Arma): si è, dunque, realizzata anche per essi la condizione B) prescritta dall'art. 32 cit. - oltre alla condizione A) - ancorché la fattispecie abbia richiesto un terzo e ulteriore requisito, cioè la presenza di un atto normativo."* (Cons. Stato cit., par. 6.4);

- "l'atto normativo regolante il transito del personale (il [d.lgs. n. 177/2016](#)) si pone, quindi, come terzo requisito di una fattispecie che comunque comprende gli altri due prescritti dall'art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973: la mediazione dell'atto normativo si presentava necessaria proprio onde superare le differenze nei requisiti di ammissione tra le due categorie di ufficiali (del Corpo Forestale e del ruolo normale dei Carabinieri). Si tratta, infatti, di una normativa che, operando per il personale transitato, non poteva fare altro che tenere conto dei requisiti di ammissione e curriculari di siffatto personale, mentre per il personale assunto ex novo varranno, ovviamente, le regole sul possesso dei requisiti generali per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma." (par. 6.4.1. sent. cit.).

Ne consegue, anche ad avviso di questo Collegio, che non vi siano ragioni plausibili per escludere il personale ex C.F.S. transitato dal beneficio di cui al citato art. 32.

11. La successiva giurisprudenza si è conformata alla suddetta sentenza del Consiglio di Stato e ha ritenuto di applicare l'art. 32 cit. al personale del C.F.S. transitato nell'Arma dei Carabinieri (TAR Puglia, Lecce, sez. II, 26 gennaio 2023 n. 126; [T.A.R. Parma n. 170 del 15 giugno 2022](#); T.A.R. Molise n. 477 del 12 dicembre 2022; T.A.R. Brescia n. 1036 del 27 ottobre 2022).

12. Alla luce dei predetti argomenti il ricorso va dunque accolto e, per l'effetto, questo Giudice:

- accerta e dichiara il diritto del ricorrente al computo a fini pensionistici, senza oneri a suo carico, di tanti anni antecedenti alla data di conseguimento del diploma di laurea quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale del relativo corso di studi (Ingegneria Civile, Sezione Edile), ai sensi dell'[art. 32 D.P.R. n. 1092/1973](#);

- annulla la nota del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri prot. n. 366898DF/1-2-PRC del 13/8/2018 (doc. 4 ric.) che ha respinto l'istanza dell'odierno ricorrente ai sensi dell'[art. 32 del D.P.R. n. 1092/73](#) (avendo illegittimamente ritenuto che la norma fosse applicabile soltanto ai nuovi arruolati e non anche agli Ufficiali del disciolto Corpo Forestale dello Stato, transitati nell'Arma dei Carabinieri a decorrere dal 1 gennaio 2017).

Nonostante la soccombenza del Ministero resistente, si ritiene che le spese di lite possano essere integralmente compensate tra le parti, considerata la peculiarità del caso esaminato ed il dato cronologico relativo alla proposizione del gravame (settembre 2019), avvenuta in un momento nel quale non si era ancora chiaramente formato un univoco indirizzo giurisprudenziale di fronte alla nuova fattispecie.

PQM

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto:

a) accerta e dichiara il diritto del ricorrente al computo, senza oneri a suo carico, a fini pensionistici, di tanti anni antecedenti alla data di conseguimento del diploma di laurea quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale del relativo corso di studi, ai sensi dell'[art. 32 D.P.R. n. 1092/1973](#);

b) annulla la nota del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri prot. n. 366898DF/1-2-PRC del 13/8/2018;

c) dichiara compensate tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore

Alessandra Vallefucio, Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 01 GIU. 2024.